



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 9 AGOSTO 2000

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 25/A della F.I.G.C. pubblicato in data 28 luglio 2000:

“ “ “

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA COPPA ITALIA TIM 2000/2001

Il Presidente Federale,

- visto il carattere della Coppa Italia TIM di manifestazione articolata in fasi successive, di cui una iniziale a gironi e le successive ad eliminazione diretta;
- visto il calendario della competizione, che prevede lo svolgimento di turni in rapida successione di tempo;
- ritenuto che, per consentire il regolare svolgimento della competizione, esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti introdotti ai sensi dell'art. 18, n. 2, n. 3 e n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 18 n. 2 dello Statuto Federale e 23 n. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti, introdotti ai sensi dell'art. 18 n. 2, n. 3 e n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a gare della Coppa Italia TIM 2000/2001, si svolgono con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara in programma nella giornata di gara, intendendosi per tale l'insieme delle gare di ogni singolo turno (ovvero giornata nella prima fase a gironi; turno di andata o turno di ritorno nelle fasi ad eliminazione diretta);
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lett. b), n. 3 lett. b) e n. 4 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del medesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'ultima gara della giornata e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nello stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 26 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, e la Commissione Disciplinare si riunirà il giorno successivo a quello di proposizione del reclamo.
Le decisioni della Commissione Disciplinare saranno pubblicate con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- gli eventuali appelli dovranno essere proposti dalle società interessate alla C.A.F. e in copia alla controparte entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare. L'eventuale richiesta dei documenti ufficiali dovrà essere avanzata con l'atto di proposizione dell'appello. Le motivazioni del reclamo dovranno essere trasmesse alla C.A.F. e, in copia, alla controparte, entro le ore 12.00 del primo giorno successivo ed entro lo stesso termine la controparte ha diritto di richiedere i documenti ufficiali. Entro le ore 12.00 del giorno successivo la controparte potrà trasmettere le proprie controdeduzioni. Nel medesimo giorno la C.A.F. deciderà in ultima istanza, inviando il dispositivo della decisione alla Lega Nazionale Professionisti ed alle parti interessate;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- tutte le altre norme modali e procedurali, non toccate dal presente provvedimento, restano inalterate.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 AGOSTO 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

53/155